

Legge regionale 30 marzo 2018 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

Art. 22

(Concessione e rendicontazione)

1. I contributi sono concessi e liquidati entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di cui all'articolo 21.

(1)

2. È fatto obbligo ai beneficiari di presentare, a titolo di rendiconto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di erogazione dei contributi:

a) la relazione delle attività svolte;

b) la documentazione analitica delle spese sostenute;

c) la dichiarazione degli eventuali contributi statali percepiti allo stesso titolo nell'anno precedente.

2 bis. Non sono ammissibili a rendiconto le spese di rappresentanza, doni e omaggi. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono ammissibili nei limiti di quanto previsto per il personale regionale.

(2)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019

2 Comma 2 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019